



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2018, proposto da:

Gervasio Benelli, Rosanna Fabiano, Raffaella Fontana, Claudio Duilio Pisani, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

contro

Comune di Ameglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Loiaconi, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

U.T.G. - Prefettura di La Spezia, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20 ottobre 2018 pubblicata in data 06 novembre 2018
2. deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20 ottobre 2018 pubblicata in data 06 novembre 2018
3. nota del Sindaco del Comune di Ameglia n. prot. 16936 del 27 settembre 2018
4. nota prefettizia n. prot 0049970 del 08 ottobre 2018
5. nota Presidente del Consiglio comunale di Ameglia n. prot.17042 del 29 settembre 2018
6. nota prefettizia del 27 settembre 2018 n. prot. 47895

Nonché per quanto occorrer possa di ogni correlato atto preliminare, presupposto, connesso, consequenziale e di esecuzione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ameglia e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'ammissibilità dell'impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano il rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all'ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma e di sostanza nell'adozione di una deliberazione che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si

traduca in una automatica lesione dello ius ad officium (C.S. VI 7 febbraio 2014 n. 593);

Rilevato che l'impugnazione dei ricorrenti, tutti consiglieri comunali del Comune di Ameglia, si appalesa inammissibile relativamente alla contestazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio atteso che il ricorso non evidenzia censure riconducibili alla lesione dello ius ad officium dei ricorrenti a nulla rilevando che tali violazioni siano state scrutinate positivamente nella vicenda giudiziaria conclusasi con la sentenza TAR Liguria;

Rilevato che anche l'impugnazione delle note prefettizie, con cui è stata respinta l'istanza dei ricorrenti di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, si appalesa inammissibile atteso che, da un primo punto di vista, tali note non costituiscono presupposti necessari o comunque requisiti di legittimità della rinnovazione dell'approvazione del bilancio e che, da altro punto di vista, se è pacificamente ammessa la legittimazione individuale del consigliere comunale ad impugnare gli atti di scioglimento dell'organo consiliare, in quanto attinenti al proprio ius ad officium, deve escludersi la sussistenza di un interesse immediato, concreto ed attuale rispetto alla decisione di non procedere allo scioglimento del consiglio comunale, non incidendo quest'ultimo in via immediata e diretta sullo status del consigliere;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), respinge l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Morbelli

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO